

LA SUSSIDIARIETÀ

di **NEVIO PARMEGGIANI**

DOM

ORDINAMENTO
PROFESSIONALE
E
MAGISTRATURA



Fare il mestiere del grillo parlante porta conseguenze spiacevoli. Si può finire con una scarpata fissati al muro o, bene che vada, additato per sempre come menagramo. I moralisti non hanno mai avuto una benevole letteratura. È notorio, ma servono se non altro a lasciare nel fondo delle coscienze un sedimento che produce, nei momenti più impensati, frutti di sana convivenza civile.

È questa una premessa che intende portare acqua al mulino del corretto agire nei rapporti fra organismi del medesimo corpo professionale. Si badi bene, non in senso corporativo come spesso si tende a travisare, ma perché è indispensabile che tutto venga finalizzato alla armonica convivenza fra utenti e «produttori» di servizi.

Nel recente passato lo strumento del concorso ha avuto per quanto ci riguarda una posizione centrale nel rinnovamento del fare architettura in Italia. Abbiamo fatto passi considerevoli in questo senso; ed ottenendo, da chi fa le leggi, il riconoscimento che il concorso è lo strumento principe per realizzare la qualità nei Lavori Pubblici, segnatamente nelle opere di architettura. Con determinazione stiamo riappropriandoci delle nostre prerogative più alte. Tutto questo con l'attenzione orientata ai valori della società, ma perché ciò possa diventare realtà e diventare costume generalizzato, al nostro interno, dobbiamo attrezzarci di conseguenza. Dopo il decalogo [approvato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali del 28 gennaio 2000 a Merano], su cosa si intende per concorso di progettazione e conseguenti procedure, occorre definire in una ottica di trasparenza comportamentale il tema centrale della sussidiarietà e delle incompatibilità.

La sussidiarietà richiama reminiscenze scolastiche lontane nel tempo. Il sussidiario come strumento che doveva aiutare, ma che era per la verità il centro dell'apprendimento elementare, ora in un contesto affatto diverso, significa assunzione di responsa-

bilità nel decentramento. Ecco la parola magica «decentramento». Tutti ormai parlano di decentramento, ma non solo se ne parla ma si fanno leggi in tal senso, giustamente! Sono tante ormai le situazioni, gli adempimenti, le metodologie, che non è più possibile il controllo dal centro. Ogni realtà locale deve essere responsabile delle proprie azioni e mettere in atto gli strumenti più adatti a risolvere i problemi del territorio su cui opera.

Ma questa assunzione di responsabilità non può comunque prescindere da un comportamento che tenga conto delle pur necessarie caratteristiche comuni discendenti da norme e leggi nazionali e pur sempre da un comune sentire culturale.

Ora queste due valenze imprescindibili possono coesistere se tutti ne comprendono il grande valore morale. Il CNA ha promosso questa iniziativa sussidiaria al proprio operato considerando che i tempi sono maturi per promuovere comportamenti unificati fra realtà territoriali quali gli Ordini provinciali. Tutto ciò che concorre al rafforzamento dell'unità della categoria serve alla resistenza nei confronti di coloro che speculando sul frazionamento delle idee e su comportamenti disgreganti tentano operazioni favorevoli ai loro intenti di bottega.

La messa in campo di questo modo di procedere improntato al principio della sussidiarietà per la redazione e l'istruttoria dei bandi di concorso e l'emanazione di eventuali diffide non è detto che non possa estendersi anche ad altri campi della attività degli Ordini, quali la deontologia, le tariffe, ecc.

In attesa di norme, che sembra non arrivino mai, del nuovo ordinamento professionale, iniziative innovative che a fronte di alcune rinunce alla potestà degli Ordini ma con contropartite di chiarezza e di trasparenza a livello nazionale, possano portare un contributo di coesione, costituiscono senz'altro un notevole risultato per l'avanzamento morale della categoria degli architetti.

Va da sé che l'operazione per riuscire deve avere l'unanime adesione di tutti gli Ordini. La defezione di qualcuno, anche uno solo, ne pregiudicherebbe ovviamente l'esito.

L'Ordine, che non avesse aderito al principio unanime della sussidiarietà, titolato al procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto per la partecipazione ad un concorso o gara diffidata da altri Ordini, difficilmente procederà nella giusta attività di repressione con tutte le conseguenze del caso; fra l'altro gli iscritti di tutti gli altri Ordini, che avessero aderito alla diffida, sarebbero ingiustamente penalizzati rispetto ai propri. Ma siamo convinti che valga la pena tentare comunque, fidando nel senso di responsabilità degli Ordini provinciali. Troppo importante è l'occasione di dimostrare che stiamo procedendo seriamente sulla strada giusta di un rinnovamento condiviso da tutti.

Evidentemente subirà delle modifiche l'art.50 delle norme di deontologia che riguarda la partecipazione ai concorsi. Si spera che dette modifiche siano recepite da tutti gli Ordini, nessuno escluso, subordinate come sono ovviamente al recepimento del concetto di sussidiarietà, altrimenti il permanere per alcuni delle vecchie norme e per altri delle nuove da-

rebbe luogo a notevoli disfunzioni di comportamento negli iscritti, con conseguenze gravi, facilmente immaginabili.

Senza entrare nel merito puntuale del documento sulla sussidiarietà, che, è bene ricordare, è stato votato ed approvato nell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali del 29 febbraio 2000 tenutasi a Roma, non si può non rilevare che il documento, sostanzialmente rivoluzionario per molti aspetti, ha un aspetto qualificante in un punto fondamentale; l'istituzione dell'Ordine di Riferimento che si assume molta della responsabilità della decisione di diffidare o meno un bando di concorso o di gara. È un passo indietro del CNA che, pur mantenendo il suo ruolo di controllo in virtù della sentenza n°6312 del 22-6-1990 in caso di contenzioso relativamente ad provvedimenti di diffida, lascia agli Ordini tutta la loro autonomia di gestione in materia di concorsi. È ovvio che gli Ordini provinciali per dare concreta attuazione al principio della sussidiarietà devono impegnarsi ad istituire al loro interno adeguate strutture per l'esame dei bandi e ad essere supporto alle Amministrazioni Pubbliche che intendano promuovere i concorsi di architettura.

Come si può ben vedere i compiti degli Ordini saranno ancora più gravosi di quelli passati ma la contropartita è una



acquisizione di maggiore credibilità ed importanza nei confronti delle altre istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche.

Quando la commissione «Deontologia» del CNA si mise all'opera sul tema della sussidiarietà, anche con un proficuo confronto con la commissione «Lavori Pubblici», recepì il disagio che le diffide provocavano all'interno della categoria e negli Ordini che la rappresentano. Ritenne con principio ispiratore che nel rispetto delle loro prerogative decisionali doveva essere sempre e comunque sviluppata una azione di coesione al fine di tendere alla omogeneizzazione dei comportamenti di tutti gli Ordini, per garantire la parità di condizione a tutti gli architetti nella partecipazione ai concorsi di architettura. Ora l'operazione si è conclusa, spetta agli Ordini decretarne concretamente il successo.

Un altro tema che deve concorrere al rinnovamento del fare architettura oggi in Italia è quello delle incompatibilità nei concorsi. È un aspetto di carattere eminentemente deontologico e con caratteristiche di grande delicatezza. Dopo il decalogo e la sussidiarietà è necessario definire, in una ottica di trasparenza, le incompatibilità. Ma l'argomento merita una ampia trattazione e potrà essere oggetto, a breve, di altra comunicazione.



Il Cna ha promosso
questa
iniziativa sussidiaria
al proprio operato
considerando
che i tempi sono maturi
per promuovere
comportamenti unificati
fra realtà territoriali
quali
gli Ordini provinciali.

DOCUMENTO SULLA SUSSIDIARIETÀ

CHE PROPONE UNA COMUNE NORMATIVA TRA CNA E ORDINI PROVINCIALI PER LA REDAZIONE E L'ISTRUTTORIA

DEI BANDI DI CONCORSO E PER L'EMANAZIONE DELLE EVENTUALI DIFFIDE ROMA, ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 29 FEBBRAIO 2000

Premesso che il CNA durante le ultime Assemblee dei Presidenti ha posto il problema dell'omogeneizzazione delle diffide sui concorsi a livello nazionale conseguenti all'analisi degli articolati dei bandi, volendo svolgere prevalentemente funzione di coordinamento e consulenza nei confronti degli Ordini provinciali;

Vista la sentenza n.6312 del 22 giugno 1990 espressa dalla Corte di Cassazione - sezioni unite civili - in merito al ruolo del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini Provinciali in caso di contenzioso relativamente a provvedimenti di diffida;

Ritenuto che, nel rispetto delle prerogative decisionali degli Ordini provinciali, deve essere sempre sviluppata un'azione di coesione al fine di tendere all'omogeneizzazione del comportamento di tutti gli Ordini, per garantire le stesse condizioni a tutti gli Architetti;

Verificato che la legislazione vigente sta promuovendo un sensibile incremento dei bandi di concorso, per cui è necessario intervenire sull'argomento stabilendo procedure condivise tra tutti gli Ordini d'Italia che possono essere statuite mediante apposite delibere del Consiglio;

Richiamati i contenuti del Decalogo per la diffusione coordinata dei concorsi di architettura approvati dall'Assemblea dei Presidenti a Merano nella seduta del 28 gennaio 2000;

PROPONE: che il CNA e tutti gli Ordini degli Architetti d'Italia adottino una delibera di Consiglio che condivida i comuni principi sui bandi di concorso e stabilisca le conseguenti procedure:

1. L'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso, che valuta il Bando, verificandone l'ammissibilità, è ORDINE DI RIFERIMENTO e assume la responsabilità della decisione;
2. Ogni Ordine ed il CNA adottano tutte le procedure interne atte ad assicurare il rapido svolgimento delle istruttorie relative ai bandi di concorso di propria competenza.
3. L'Ordine provinciale competente sul territorio, se il caso lo richiede, dialoga con il CNA durante la fase di analisi del Bando che deve essere configurato in base ai principi espressi nel Decalogo;
4. In tempi brevi l'Ordine provinciale stabilisce l'eventuale ammissibilità del Bando, previa istruttoria sullo stesso, e ne invia copia al CNA;
5. Nel caso ritenga che sia necessario emettere diffida, trasmette l'istruttoria al CNA, che, accertati i presupposti giuridico - legali nel rispetto dell'interesse generale della categoria, dà immediata comunicazione a tutti gli Ordini del proprio atto di diffida;

6. L'eventuale «diffida» deve essere comunicata a tutti gli Ordini d'Italia da parte del CNA in tempo utile e comunque entro e non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza di consegna degli elaborati; pertanto tutti gli Ordini d'Italia ed il CNA devono adottare e pubblicizzare la seguente procedura:

- a. ogni iscritto che intende partecipare ad un concorso deve informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'ORDINE DI RIFERIMENTO;
- b. i deliberati del CNA, proposti dall'ORDINE DI RIFERIMENTO, assunti nei tempi stabiliti sul bando in questione, sono condivisi da tutti gli altri Ordini d'Italia mediante un deliberato generale sui concorsi;
- c. gli iscritti, che sono tenuti, dalle vigenti norme deontologiche, al rispetto del deliberato del proprio Ordine, tra-



mite il deliberato del predetto punto b) sono, pertanto, obbligati a rispettare la diffida del CNA, proposta dall'ORDINE DI RIFERIMENTO.

In conseguenza al recepimento da parte di ogni Consiglio di Ordine provinciale di quanto sopra descritto, ogni Consiglio dovrà ulteriormente adottare con proprio deliberato la seguente modifica del comma 1 dell'art. 50 delle «Norme di deontologia per l'esercizio della professione di architetto» nel testo in vigore dal 01.01.1994; detto deliberato dovrà essere comunicato a ciascun proprio iscritto nei termini di legge.

DELIBERA: viene abrogato il vigente comma 1 dell'art. 50 che così recita: «L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNA.»

tale 1° comma dell'art. 50 viene sostituito dal seguente: «L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso.»